

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio finanza locale	autonomielocali@certregione.fvg.it finanzalocale@regione.fvg.it tel + 39 0432 555558 fax + 39 0432 555578, 0432 555143 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

INVIATA VIA PEC

Ai Comuni

Alle Province

Alle Unioni territoriali intercomunali

LORO SEDI

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali

All'ANCI Friuli Venezia Giulia

All'UPI Friuli Venezia Giulia

All'UNCEM Friuli Venezia Giulia

LORO SEDI

oggetto: Legge di assestamento del bilancio 2016. Illustrazione generale delle norme di finanza locale (art.9).

Si informa che il Consiglio regionale, il 29 luglio 2016 ha approvato la legge "Assestamento del bilancio 2016 e del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 2", che a breve sarà promulgata e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

Nel rinviare alla lettura integrale del testo normativo per la disciplina di dettaglio, si illustrano alcuni contenuti dell'articolo 9 (*Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica*), relativi agli enti locali.

Gli interventi operati dal citato articolo sono raccolti per ambito di materia secondo il seguente indice:

Articolo 9:

- 1. Fondo a favore dei Comuni per il personale transitato in mobilità dall'Ente Ferrovie dello Stato (commi da 4 a 6)**
- 2. Fondo a favore dei Comuni per il personale in aspettativa sindacale retribuita (commi da 7 a 10)**
- 3. Fondo per la valorizzazione di buone pratiche (commi da 11 a 14)**
- 4. Fondo accadimenti di natura straordinaria (comma 15)**
- 5. IMU 2016: recupero extraggettito (comma 16)**

- 6. Disposizioni incentivanti in materia di fusioni di Comuni (commi da 31 a 33)**
- 7. Fondo ordinario per gli investimenti a favore delle UTI: incremento dello stanziamento e altre disposizioni (commi da 37 a 41)**
- 8. Fondo ordinario transitorio comunale: incremento dello stanziamento (commi 43 e 44)**
- 9. Modifiche alla legge regionale 18/2015 in materia di UTI (commi 45 e 46)**
- 10. Disposizioni sul primo bilancio dell'Unione territoriale intercomunale (commi 47 e 48)**
- 11. Fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali: criteri di riparto (commi 49 e 50)**
- 12. Disposizioni in materia di coordinamento della finanza locale (commi da 17 a 23 e 27)**

ARTICOLO 9

(Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)

1. Fondo a favore dei Comuni per il personale transitato in mobilità dall'Ente Ferrovie dello Stato (commi da 4 a 6)

Per l'anno 2016 è previsto un fondo di **160.000** euro da assegnare ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato.

Il riparto sarà disposto entro il 30 settembre 2016 in misura pari agli oneri pagati nel 2015 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato. In caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti interessati presentano domanda allo scrivente Servizio, indicando:

- a) il nominativo del dipendente proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato;
- b) l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2015 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2015.

(Riferimento: Posizione organizzativa "Innovazione finanza locale e gestione risorse finanziarie per gli enti locali")

2. Fondo a favore dei Comuni per il personale in aspettativa sindacale retribuita (commi da 7 a 10)

Per l'anno 2016 è previsto, a favore dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, un fondo di **270.000** euro per la copertura degli oneri che gli enti sostengono nell'anno 2016 in conseguenza all'aspettativa sindacale retribuita concessa ai propri dipendenti. Le risorse saranno assegnate in unica soluzione entro il 30 settembre 2016, in misura pari agli oneri preventivati nell'anno 2016, dichiarati dagli enti predetti. In caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante sarà ridotta in misura proporzionale.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti interessati presentano domanda allo scrivente Servizio, indicante, per l'anno 2016, il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno.

I beneficiari del riparto del fondo renderanno l'assegnazione ricevuta presentando entro il 31 marzo 2017 la dichiarazione del responsabile del Servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2016 per il personale in aspettativa sindacale retribuita. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 56, comma 2 bis, della legge regionale 7/2000¹.

(Riferimento: Posizione organizzativa "Innovazione finanza locale e gestione risorse finanziarie per gli enti locali")

3. Fondo per la valorizzazione di buone pratiche (commi da 11 a 14)

E' prevista per l'anno 2016 una seconda tranches del contributo a favore dei Comuni e delle Province a valere sul Fondo per la valorizzazione di buone pratiche destinato all'estinzione anticipata del debito, previsto all'articolo 7, comma 44, della legge di stabilità regionale 2016. Lo stanziamento è di **140.000** euro, comprensivo della quota già concessa entro il 31 maggio 2016, pari a **38.823,96** euro e della quota che si ritiene di assegnare, pari a **101.176,04** euro. Gli enti interessati devono fare la domanda allo scrivente Servizio entro il **30 settembre 2016**, con le modalità già previste all'articolo 7, comma 48 della legge di stabilità 2016 e l'amministrazione regionale concede le risorse entro il **31 ottobre 2016**. In caso di insufficienza dell' stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.

(Riferimento: Posizione organizzativa "Innovazione finanza locale e gestione risorse finanziarie per gli enti locali")

4. Fondo accadimenti di natura straordinaria (comma 15)

La disposizione prevede la possibilità per i Comuni e le Unioni territoriali intercomunali (per l'anno 2016 solo i Comuni) di accedere al contributo a valere sul fondo per il concorso agli oneri derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile e non ripetibili, di cui all'articolo 7, comma 54, della legge di stabilità per l'anno 2016, anche per gli eventi verificatisi nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno precedente a quello di stanziamento delle risorse.

(Riferimento: Posizione organizzativa "Innovazione finanza locale e gestione risorse finanziarie per gli enti locali")

5. IMU 2016: recupero extragettito (comma 16)

La norma corregge le modalità di conteggio della prima rata di recupero dell'extra-gettito IMU 2016, tenendo conto dei dati, noti in via informale, riferiti ai ristori dei minori gettiti dei tributi locali IMU e TASI conseguenti alle esenzioni disposte con la legge di stabilità dello Stato 2016. Ciò al fine di evitare che il recupero provvisorio della prima quota di extra-gettito, a valere sui trasferimenti spettanti agli enti, superi l'importo complessivo effettivamente dovuto. La correzione sarà effettuata in base ai dati che ANCI FVG comunicherà alla Direzione centrale Autonomie locali e coordinamento delle riforme.

(Riferimento: Posizione organizzativa "Innovazione finanza locale e gestione risorse finanziarie per gli enti locali")

¹ Il citato comma 2 bis dell'articolo 56 della legge regionale 7/2000 prevede in relazione ai crediti di modico valore, la rinuncia dell'Amministrazione regionale al recupero dei diritti di credito derivanti dal mancato utilizzo degli incentivi concessi agli enti locali, qualora l'importo non superi i mille euro.

6. Disposizioni incentivanti in materia di fusioni di Comuni (commi da 31 a 33)

6.1. Cessione spazi finanziari ai Comuni risultanti da fusione (commi 31 e 32)

Si introduce una priorità nella cessione di spazi finanziari a favore dei Comuni risultanti da fusione, prevedendo l'applicazione di tale criterio di priorità anche a favore dei Comuni già fusi alla data del 1° gennaio 2015.

(Riferimento: Posizione organizzativa patto di stabilità e indennità amministratori)

6.2. Fondo per accompagnamento Comuni fusi di cui all'articolo 8 della legge regionale 26/2014 (comma 33)

La disposizione interviene nella disciplina dell'incentivazione dei Comuni fusi di cui all'articolo 8, comma 10, della legge regionale 26/2014, che prevede un'incentivazione commisurata a delle soglie demografiche, valorizzando i **Comuni risultanti da fusione con popolazione superiore a 30 mila abitanti** in misura superiore rispetto alle classi demografiche precedenti, attraverso l'attribuzione di un importo **tra 500.000 e 800.000** mila euro. La legislazione vigente prevedeva, come ultimo scaglione, quello dei Comuni fusi sopra i 15 mila abitanti.

(Riferimento: Posizione organizzativa "Innovazione finanza locale e gestione risorse finanziarie per gli enti locali")

7. Fondo ordinario per gli investimenti a favore delle UTI: incremento dello stanziamento e altre disposizioni (commi da 37 a 41)

Le disposizioni di cui ai commi 37 e 38 per l'anno 2016 incrementano di **19.500.000** euro lo stanziamento del fondo ordinario per gli investimenti a favore delle Unioni territoriali intercomunali previsto all'articolo 7, comma 61, lettera b) della legge di stabilità regionale 2016. Pertanto l'importo complessivo da assegnare ammonta a **25.000.000** di euro.

Al comma 39 si precisa il fatto che i parametri presi a riferimento per l'applicazione dei criteri che conducono alla definizione dell'importo spettante a ciascuna Unione, sono quelli dei Comuni che, in base al Piano di riordino, modificato ed integrato, compongono le Unioni.

Con il comma 40 si pone un vincolo alle Unioni nell'utilizzo delle risorse ricevute per interventi da realizzare nel territorio dei Comuni che deliberano l'ingresso in Unione entro il 15 settembre 2016.

L'assegnazione del fondo avverrà entro il **30 settembre 2016**.

(Riferimento: Posizione organizzativa "Innovazione finanza locale e gestione risorse finanziarie per gli enti locali")

8. Fondo ordinario transitorio comunale: incremento dello stanziamento (commi 43 e 44)

Le disposizioni incrementano per l'anno 2016 il fondo ordinario transitorio comunale previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale di stabilità 2016 dell'importo di **2.000.000** di euro, destinato ad aumentare la quota perequativa del fondo medesimo, cioè la quota ancora non ripartita ed erogata.

L'incremento è finalizzato ai maggiori oneri derivanti dal rinnovo contrattuale del personale degli enti locali.

Quindi, la quota perequativa ammonta a complessivi **28.461.487,88** euro.

(Riferimento: Posizione organizzativa "Innovazione finanza locale e gestione risorse finanziarie per gli enti locali")

9. Modifiche alla legge regionale 18/2015 (commi 45 e 46)

9.1. Incentivazione dell'attivazione della gestione delle funzioni comunali da parte delle UTI (articolo 46 della legge regionale 18/2015)

Con la disposizione del comma 45 si modificano i commi 3, 4 e 7 dell'articolo 46 della legge regionale 18/2015, valorizzando, ai fini dell'assegnazione dell'incentivo regionale, le funzioni attivate dalle Unioni territoriali intercomunali dal **1 luglio al 31 agosto 2016**. La concessione alle Unioni di un termine più ampio per attivare le funzioni, al fine di beneficiare dell'incentivo regionale previsto dall'articolo 46 della succitata legge regionale, è consequenziale alle modifiche apportate con l'approvazione della legge regionale 10/2016 alla legge regionale 26/2014, in relazione alle funzioni comunali gestite ed esercitate dalle Unioni e alla tempistica di subentro delle Unioni alle Comunità montane.

(Riferimento: Posizione organizzativa "Innovazione finanza locale e gestione risorse finanziarie per gli enti locali")

9.2. Fondo straordinario per l'avvio delle UTI (articolo 66 della legge regionale 18/2015)

Viene fissato per le Unioni territoriali intercomunali e per i Comuni il termine del **31 gennaio 2018** per rendicontare, per la parte di rispettiva competenza, l'assegnazione della quota del fondo start up ricevuta nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 18/2015.

(Riferimento: Posizione organizzativa "Innovazione finanza locale e gestione risorse finanziarie per gli enti locali")

10. Disposizioni sul primo bilancio dell'Unione (commi 47 e 48)

Si prevede che le Unioni territoriali intercomunali approvino il primo bilancio senza il parere dei consigli dei Comuni aderenti sulla proposta di deliberazione, previsto a regime dall'articolo 13, comma 11, della legge regionale 26/2014.

(Riferimento: Posizione organizzativa patto di stabilità e indennità amministratori)

11. Fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali: criteri di riparto (commi 49 e 50)

Si prevede che il riparto del fondo ordinario transitorio comunale per le Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 7, comma 17, della legge di stabilità regionale 2016 assicuri la copertura della spesa del personale transitato dalle Comunità montane alle Unioni secondo le intese sui piani di successione e subentro previste all'articolo 38 della legge regionale 26/2014, in base al costo annuo del personale transitato dalle Comunità montane.

A tal fine le Unioni presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, entro il **15 settembre 2016**, una **dichiarazione** attestante il costo annuo del personale transitato dalle Comunità montane e calcolato in base al trattamento economico spettante al 31 dicembre 2015. In caso di incapienza del fondo a soddisfare le esigenze di copertura della spesa del personale, l'assegnazione spettante a ciascuna Unione è ridotta in misura proporzionale.

La quota del fondo rimanente dopo aver soddisfatto l'esigenza di copertura delle spese di personale è ripartita tra le Unioni territoriali intercomunali in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio montano dei Comuni facenti parte di Comunità montana prima della costituzione dell'Unione, calcolata al 31 dicembre 2013 secondo i dati forniti dall'UNCEM. Le risorse sono assegnate d'ufficio entro il **31 ottobre di ciascun anno**.

(Riferimento: Posizione organizzativa "Innovazione finanza locale e gestione risorse finanziarie per gli enti locali")

12. Disposizioni in materia di coordinamento della finanza locale (commi da 17 a 23 e 27)

12.1. Disapplicazione di disposizioni della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (comma 17)

La norma serve a confermare che le disposizioni relative al contenimento della spesa di personale per gli enti locali della Regione contenute nell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 (Legge finanziaria 2009) non si applicano, in quanto superate dalla nuova disciplina in materia dettata dalla legge regionale 18/2015.

12.2. Riduzione del debito: percentuale di esclusione indebitamento per interventi di cui all'articolo 21, comma 3), lettera c), della legge regionale 18/2015 (comma 18)

Ai fini della determinazione dell'obiettivo di riduzione del debito per gli enti locali della Regione, per il biennio 2016-2017, la norma in esame fissa al 50 per cento la percentuale di esclusione consentita, per i mutui assunti per la realizzazione di interventi di tutela della pubblica incolumità e di interventi in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 21, comma 3), lettera c), della legge regionale 18/2015.

12.3. Modifiche normative in materia di patto di stabilità e pareggio di bilancio (commi da 19 a 21)

Le disposizioni di cui ai commi 19 e 20 modificano il comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale 18/2015, prevedendo che:

- a) in caso di mancato rispetto dell'obiettivo di saldo non negativo tra entrate finali e spese finali (pareggio di bilancio), viene applicata un'ulteriore sanzione a valere sulle risorse assegnate agli enti locali dal Servizio regionale competente in materia di finanza locale;
- b) la sanzione viene applicata nell'anno successivo rispetto a quando gli uffici regionali vengono a conoscenza del mancato rispetto dell'obiettivo.

La norma di cui al comma 21 precisa che, in caso di mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di competenza mista nell'anno 2014 o nell'anno 2015, la sanzione del taglio dei trasferimenti, prevista dal comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale 18/2015, è operata nell'anno successivo rispetto a quando gli uffici vengono a conoscenza del mancato rispetto dell'obiettivo medesimo.

12.4. Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali di cui all'articolo 16 della legge regionale 18/2015: modifiche procedurali (commi 22 e 23)

In relazione alle procedure generali dell'istituto del Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali previsto all'articolo 16 della legge regionale 18/2015:

- a) si prevede che l'attuazione delle disposizioni regionali per la conversione degli incentivi pluriennali agli enti locali in quote annuali costanti avvenga anche per il 2016 con deliberazione della Giunta regionale;
- b) si stabilisce, modificando il comma 8 dell'articolo 16 della legge regionale 18/2015, che il termine di decorrenza per l'espressione di volontà da parte degli enti per l'adesione al Programma di conversione predisposto dall'Amministrazione regionale è di 15 giorni dalla comunicazione del Programma stesso con posta elettronica certificata.

12.5. Non applicazione delle sanzioni per mancato invio dati patto di stabilità' 2015 a rendiconto (comma 27)

Si prevede che in via eccezionale, per il solo anno 2016, il mancato invio dei dati a consuntivo relativi al patto di stabilità dell'esercizio 2015, non comporta l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 10 e 11 dell'articolo 20 della legge regionale 18/2015.

(Riferimento: Posizione organizzativa patto di stabilità e indennità amministratori)

* * *

Il Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Il Direttore sostituto del Servizio
Annamaria Pecile

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 85/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale)

dott. Salvatore Campo (Direttore del Servizio finanza locale)
e- mail: salvatore.campo@regione.fvg.it

Referenti:

dott.ssa Alessandra Mossenta (Posizione Organizzativa Patto di stabilità e indennità amministratori)
Tel. ufficio 0432 555139
e- mail: alessandra.mossenta@regione.fvg.it

dott.ssa Maria Letizia Boschi (Posizione organizzativa Innovazione finanza locale e gestione risorse finanziarie per gli enti locali)
Tel. ufficio 0432 555884
e- mail: marialetizia.boschi@regione.fvg.it